

Allegato alla deliberazione C.C. n. 154 del 29/12/1994

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE**

INDICE

Titolo I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.....	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2.....	4
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.....	4
Titolo II.....	5
DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI.....	5
ART. 3.....	5
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI – ORGANI PREPOSTI AL RILASCIO.....	5
ART. 4.....	5
DECISIONI SULLE DOMANDE.....	5
ART. 5.....	5
CANONE E CAUZIONE.....	5
ART. 6.....	6
AUTORIZZAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE.....	6
ART. 7.....	7
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER MANOMISSIONI STRADALI.....	7
ART. 8.....	7
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 9.....	8
SPESE PER L’AUTORIZZAZIONE O LA CONCESSIONE.....	8
ART. 10.....	8
DECORRENZA DELLA CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 11.....	8
CESSAZIONE ANTICIPATA DELL’OCCUPAZIONE.....	8
ART. 12.....	8
REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 13.....	9
REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER GRAVI INADEMPIENZE.....	9
ART. 14.....	9
OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	9
ART. 15.....	9
OCCUPAZIONI D’URGENZA.....	9
Titolo III.....	11
MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE.....	11
ART. 16.....	11
APPLICAZIONE DELLA TASSA.....	11
ART. 17.....	11
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE.....	11
ART. 18.....	11
GRADAZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA.....	11
ART. 19.....	12
MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA – CRITERI.....	12
ART. 20.....	12
OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE.....	12
ART. 21.....	13
OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE.....	13
ART. 22.....	13
AFFRANCAZIONE DALLA TASSA SUI PASSI CARRABILI.....	13
ART. 23.....	14
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE.....	14
ART. 24.....	16
CANONI DI CONCESSIONE.....	16
ART. 25.....	16
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.....	16

ART. 26	17
DISTRIBUTORI DI TABACCHI	17
ART. 27	17
ESENZIONI	17
ART. 28	18
OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI	18
Titolo IV	19
DENUNCE – VERSAMENTI	19
ART. 29	19
OCCUPAZIONI PERMANENTI	19
ART. 30	19
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	19
ART. 31	19
RISCOSSIONE DEL CANONE	19
ART. 32	20
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA	20
ART. 33	20
SANZIONI	20
ART. 34	20
NORME DI RINVIO	20
ART. 35	20
NORME TRANSITORIE	20
ART. 36	21
NORME ABROGATE	21
ART. 37	21
ENTRATA IN VIGORE	21

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina
 - a) l'applicazione della **tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** nel territorio del Comune di **VALEGGIO SUL MINCIO**, secondo le disposizioni contenute ne Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il rilascio di concessioni e autorizzazioni riguardanti le occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate su:
 - 1) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze e, comunque, su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune);
 - 2) spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di quelli realizzati con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - 3) spazi sottostanti il suolo pubblico, comprese le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - 4) tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Titolo II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 3

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI – ORGANI PREPOSTI AL RILASCIO

1. Le concessioni o autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico transito, permanenti o temporanee, sono rilasciate dagli organi comunali in relazione alle competenze attribuite dal vigente Statuto.
2. Nel caso di occupazioni che richiedono valutazioni sotto il profilo urbanistico, dell'arredo urbano, del traffico e del commercio, dovranno essere sentiti i competenti uffici comunali.
3. I suddetti organi contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, devono, per iscritto, comunicare al contribuente gli adempimenti tributari insiti nell'atto di concessione o autorizzazione e trasmettere i dati del nuovo cespite all'Ufficio Tributi.

ART. 4

DECISIONI SULLE DOMANDE

1. Gli organi competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni hanno sempre facoltà di respingere le suddette richieste motivandone il rigetto.
2. Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione od autorizzazione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con pubblici interessi di natura estetica, panoramica, ambientale oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale e dei pubblici servizi.

ART. 5

CANONE E CAUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 27 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni - Codice della Strada – per le autorizzazioni e le concessioni aventi ad oggetto occupazioni, di qualsiasi natura, delle strade e delle loro pertinenze, di cui all'art. 24 del decreto suddetto, oltre alla tassa in parola, è dovuto un canone stabilito con l'atto di concessione o autorizzazione, avuto riguardo alle soggezioni che derivano alla strada, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che l'utente ne ricava.
2. Per tutte le altre occupazioni di suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico, l'atto di concessione o autorizzazione può prevedere l'obbligo a carico dell'occupante del pagamento di un canone determinato in base alle tariffe approvate dagli organi competenti.
3. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti concessori, l'occupante verserà, se dovuta, a titolo di cauzione, una somma d'importo pari al doppio del canone.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono subordinate al rilascio di apposita concessione, in caso di occupazioni permanenti, o autorizzazione, in caso di occupazioni temporanee, da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato, contenente:

- le generalità e il domicilio del richiedente o dei richiedenti;
- il codice fiscale o la partita iva;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta (con eventuali planimetrie);

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa..

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica normativa sul commercio su aree pubbliche – legge 28 marzo 1991, n.112 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M 4 giugno 1993, n.248 -.

Per le domande presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.

Le spese di sopralluogo saranno rimesse dal richiedente nella misura forfettaria di L.30.000.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed in particolare dovranno essere stabiliti:

- la durata, che per le occupazioni temporanee dovrà essere inferiore all'anno solare, mentre nel caso di occupazioni permanenti di suolo stradale e relative pertinenze non può eccedere gli anni 29;
- il canone, ove previsto, nonché tutti gli elementi atti a determinare le occupazioni stesse.

Le concessioni o le autorizzazioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento con provvedimento motivato dell'organo competente al rilascio.

Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune e nel C. D. S.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 7

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER MANOMISSIONI STRADALI

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico transito, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita autorizzazione.
2. Prima di dar corso ai lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione, almeno 5 gg. prima, al comando di Polizia Municipale.
3. Per gli interventi che comportano scavi o manomissioni stradali, dovrà essere versata, prima dell'intervento, la cauzione prevista dall'articolo 8.
4. Le occupazioni di suolo pubblico per interventi sulle linee aeree non necessitano di autorizzazione qualora l'intervento sia di breve durata e comunque non superiore alle dodici ore.

ART.8

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve:
 - limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione o nell'autorizzazione;
 - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
 - eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione o dell'autorizzazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento del rilascio della stessa. Eventuali altre occupazioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna;
 - disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione o dell'autorizzazione;
 - versare alle scadenze stabilite le tasse previste dalla legge per l'occupazione nonché l'eventuale canone;
 - costituire cauzione anche con fideiussione, per la somma stabilita con l'atto di concessione o con l'autorizzazione. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione o dell'autorizzazione a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista dagli atti medesimi;
 - versare, qualora vengano eseguiti scavi o manomissioni del suolo, una somma pari al quintuplo della tassa OSAP a titolo di cauzione per la corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La cauzione verrà restituita non prima di sei mesi dalla fine dei lavori, previo accertamento da parte del tecnico comunale responsabile della manutenzione stradale, dell'avvenuto ripristino a regola d'arte del manto e dell'eventuale segnaletica.

ART. 9
SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O LA CONCESSIONE

1. Le spese per imposte, tasse, diritti e qualsiasi altra spesa inerente e conseguente al rilascio dell'autorizzazione o dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare dei medesimi atti.

ART. 10
DECORRENZA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Salvo particolari condizioni indicate nell'atto di concessione o nell'autorizzazione, la durata del provvedimento decorre dalla data del rilascio del medesimo.

ART. 11
CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Chi pone fine volontariamente all'occupazione prima del termine stabilito nell'autorizzazione o nell'atto di concessione non ha titolo alla restituzione della tassa di occupazione e dell'eventuale canone per l'anno solare in corso.
Le denunce di cessazione devono comunque essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno per aver titolo alla cancellazione e all'eventuale sgravio degli oneri relativi all'anno solare successivo.

ART. 12
REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per motivi di pubblico interesse sarà notificata agli interessati con apposito atto nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza.
2. Il Sindaco revoca le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli, o danni a terzi, o per motivi di pubblico interesse. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio assegnato, senza averne l'autorizzazione;
 - b) quando il concessionario danneggi l'area in assegnazione;

- c) in caso di violazione di norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione.
3. I suddetti provvedimenti non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione, senza interessi, della tassa di occupazione e del canone calcolati in ragione del periodo non fruito.
 4. Entro lo stesso termine indicato in notifica l'utente dovrà richiedere al competente ufficio la restituzione di quanto dovuto pena la perdita al suddetto rimborso.

ART. 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto di concessione, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Il suddetto provvedimento non dà diritto alla restituzione di alcuna indennità.

ART. 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Accertata l'occupazione abusiva del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi sono diffidati a sgomberare il suolo pubblico. Trascorsi 5 giorni dalla data di notifica della diffida, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. L'occupante abusivo è tenuto, inoltre, al pagamento della tassa in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico e sottoposto alle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 15

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a

presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere l'autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'ufficio prevede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
5. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalle tariffe in vigore.

Titolo III**MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE****ART. 16
APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni di cui all'art. 6 o, in mancanza, dall'occupante di fatto, in base alle tariffe deliberate e approvate a norma di legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa, il Comune di Valeggio sul Mincio è classificato in V^a classe, a norma dell'art. 43 co. 1 del Decreto Leg.vo n. 507/93.

**ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - Centro storico di Valeggio e Borghetto
II categoria - Il resto del capoluogo, frazioni e località sparse

3. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio.
4. Qualsiasi variazione all'elenco di classificazione sarà deliberata dal Consiglio Comunale ed il relativo atto pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.

**ART. 18
GRADAZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA**

1. La tassa si applica, in riferimento alle due categorie sopraindicate, a periodi annuali, sulla base della seguente graduazione di tariffa risultante dall'applicazione dei sotto indicati indici percentuali:

Cat. I - 100%

Cat. II - 60%

2. Come previsto dall'art. 40 del Decreto Leg.vo n. 507/93, la Giunta Comunale determina le tariffe per la tassa in parola entro il termine del 31 ottobre per l'anno successivo.

L'omesso o ritardato adempimento della succitata disposizione comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ART. 19

MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA – CRITERI

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione. Per le occupazioni del soprassuolo la superficie tassabile è data dall'area della proiezione verticale sul suolo stesso. Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 20

OCCUPAZIONI PERMANENTI – DISCIPLINA E TARIFFE

1. La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anno solare, è commisurata alla superficie occupata ed è applicata in base alle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. L. n. 507/93, è ridotta al 60%.

A) Tende fisse o retrattili.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, direttamente aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30%; sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande.

B) Passi carrabili.

Si considera passo carrabile quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Nel caso di inesistenza del marciapiede e l'accesso, carrabile o pedonale, avvenga a raso e cioè a filo col manto stradale, senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie, è consentito, a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi e previo rilascio di apposito cartello segnaletico nel rispetto delle norme del codice della strada, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mt. 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

La tassa va commisurata come segue:

- a) alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto, nell'ipotesi in cui vi sia l'interruzione dei medesimi, con la tariffa ridotta del 50%;

- b) alla superficie occupata dallo smusso del marciapiede, determinata considerando l'apertura dello stesso per la sua profondità, con la tariffa ridotta del 50%;
- c) per gli accessi, carrabili o pedonali, privi di qualsiasi manufatto visibile e permanente, su richiesta degli utenti, con la tariffa ridotta al 30%;
- d) per i passi costruiti direttamente dal Comune, che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario dell'immobile, con la tariffa ridotta al 10%;
- e) per i passi di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, con la tariffa ridotta al 30%;

C) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nell'art. 47 co. 2° del D. Leg.vo n. 507/93. La tassazione forfetaria deve riferirsi alla strada effettivamente occupata, nel senso che essa, a prescindere dall'entità dell'occupazione (numero dei cavi, delle condutture o degli impianti), va determinata in relazione alla superficie, rapportata al km lineare, interessata dall'occupazione medesima.

Va, comunque, precisato che, ove sulla strada insistano più occupazioni di entità inferiore al km lineare e non ricadenti nell'ambito del medesimo chilometro, queste non vanno sommate, ma la determinazione forfetaria della tassa va operata con riferimento a ciascuna di esse.

- D) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime nella misura complessiva di lire 50.000.

L'applicazione delle riduzioni è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi e alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ART. 21 OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

- 1) Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica, per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 22 AFFRANCAZIONE DALLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate in allegato.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma eventualmente non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerarsi definito.

ART. 23
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:
 - a) occupazioni fino a 8 ore: riduzione del 50%
 - b) occupazioni da oltre 8 fino a 16 ore: riduzione del 25%
 - c) occupazioni da oltre 16 fino a 24 ore: tariffa piena 100%
 - I tempi di occupazione giornaliera indicati e le relative misure di riferimento non riguardano le occupazioni realizzate sulle piazze o strade per attività mercatali settimanali;
 - Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 50%;
 - La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D. L. n. 507/93, è ridotta al 60%;
 - Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% allorché:
 - a) la durata dichiarata non sia inferiore a un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente (minimo 10 volte in un anno);
 - b) il versamento della tassa dovuta all'intero periodo di occupazione sia effettuato anticipatamente.
 - c) Il soggetto sottoscriva il documento - quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.
5. Sono ridotte dell'80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

La superficie delle succitate occupazioni è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50% sino a	100 mq
del 25% oltre i	100 mq
del 10% oltre i	1.000 mq

5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie sono ridotte al 50%;
bis
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
7. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo di cui all'art. 46 riferibili a quelle operazioni (di scavo o di messa in ripristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50%.
Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
8. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo di cui all'art. 47 co. 5 con cavi condutture e impianti sono soggette al pagamento di una tassa stabilita in maniera forfetaria secondo i seguenti criteri:

- occupazione fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30gg.	= tariffa normale
- occupazione fino a 1 km lineare di durata superiore a 30gg. e fino a 90gg.	= + 30%
- occupazione fino a 1 km lineare di durata superiore a 90gg. e fino a 180gg.	= + 50%
- occupazione fino a 1 km lineare di durata superiore a 180gg.	= + 100%

Per le occupazioni superiori al km. lineare le relative tariffe vanno maggiorate del 50%.

ART. 24
CANONI DI CONCESSIONE

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione e la sua misura ed i criteri sono determinati dalla Giunta Comunale.
2. Per i venditori su aree pubbliche il canone viene fissato ai sensi della L. 28/03/91, n. 112 con provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità agli indirizzi della Regione.

ART. 25
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:
 - a) centro abitato: delimitazione omonima effettuata, con appositi cartelli, nel rispetto del C.D.S.
 - b) zona limitrofa: il rimanente abitato del capoluogo al di fuori della zona a) e delimitato dalla circonvallazione come da P.R.G.
 - c) sobborghi e zone periferiche: tutto il territorio comunale meno le zone a)- b)- d)
 - d) frazioni: le frazioni del Comune
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.
3. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa è applicata al serbatoio eventualmente di minor capacità e maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati sono soggetti alle tasse di occupazione di cui al precedente art. 18.

ART. 26
DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, le località dove sono situati gli impianti sono suddivise nelle seguenti categorie:
 - a) centro abitato:
delimitazione omonima effettuata, con appositi cartelli, nel rispetto del C.D.S.
 - b) zona limitrofa:
il rimanente abitato del capoluogo al di fuori della zona a) e delimitato dalla circonvallazione come da P.R.G.
 - c) frazioni, sobborghi e zone periferiche:
tutto il territorio comunale meno le zone a) e b)

ART. 27
ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore della pubblica amministrazione;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- i) le occupazioni realizzate con passi carrabili;
- j) le occupazioni temporanee effettuate da enti e/o associazioni in occasione di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale per finalità ricreative, turistiche, assistenziali e del tempo libero (a titolo esemplificativo: occupazioni poste in essere dalla Pro Loco Valeggio, l'Associazione Commercianti Valeggio per la realizzazione del Mercatino dell'Antiquariato, per le manifestazioni "Vetrine in piazza" e "Mercatino di Natale", l'associazione Ristoratori Valeggio per la manifestazione "Il nodo d'amore");
- k) le occupazioni effettuate da Società miste per l'esercizio di servizi pubblici in cui il Comune ha una partecipazione superiore al 50%
- l) le occupazioni effettuate con festoni, addobbi, luminarie natalizie e per feste patronali;
- m) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- n) le occupazioni con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi in occasione di particolari festività civili e religiose, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) le occupazioni effettuate con attrezzature mobili di arredo urbano compatibili con l'ambiente e autorizzate dal Sindaco;
- p) le occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali, steccati, per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti e con veicoli per l'attività di carico e scarico di masserizie in occasione di traslochi, per una durata non superiore a 6 ore;
- q) le occupazioni per attività di manutenzione del verde di durata non superiore a 3 ore.

ART. 28 OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

Titolo IV

DENUNCE – VERSAMENTI

ART. 29

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio dalla concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione sia o non sia inferiore alle lire 500, devono essere effettuati a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto.

ART. 30

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune mediante il modello ministeriale ovvero direttamente presso le tesorerie comunali tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Segretario comunale.

ART. 31

RISCOSSIONE DEL CANONE

1. Il canone annuo è iscritto in apposito ruolo ed è esatto dal Concessionario della riscossione. Per la riscossione coattiva, si applicano le disposizioni del D.P.R. 28.01.1988, n.43.

ART. 32
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Leg.vo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il contenzioso si applicano le norme contenute nel Decreto Leg.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 33
SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Leg.vo n. 507/93
2. Per le inosservanze alle norme concernenti l'occupazione si applicano le disposizioni degli articoli 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, con le modificazioni introdotte con legge 24 novembre 1981, n. 689, quelle del Decreto Leg.vo n. 285/92, nonché l'art. 6 della legge 112/91 e l'art. 23 del regolamento attuativo della stessa (approvato con D.M . n. 248/93).
3. Limitatamente a chi occupa una superficie superiore a quella autorizzata, si applica la sanzione di L. 20.000 per ogni mq occupato in eccedenza, con una sanzione minima di L. 50.000.

ART. 34
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D. Leg.vo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35
NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994, salvo quanto disposto dal D. Leg.vo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 36
NORME ABROGATE

1. E' abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28.04. 1987 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva al deliberazione di adozione ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.